

STUDIO LEGALE CILEA

Avv. Rosa Cilea
[REDACTED]

Via G. D'Annunzio N. 20/A

89125 – Reggio Calabria

Tel. [REDACTED] – Telefax 0965/812603

ALL' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

PER LA TOSCANA

ALL' AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA

DI LIVORNO

E P.C.

ALL' ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE

BUONTALENTI – CAPPELLINI – ORLANDO

IN LIVORNO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

E P.C.

ALL' AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA

DI PISTOIA

Reggio Calabria, il 9 giugno 2020

OGGETTO: RICORSO CON CONCILIAZIONE EX ART. 135 CCNL 2006/2009 E SUCCESSIVO. RICONOSCIMENTO (ANCHE SOLO AI FINI GIURIDICI) PERIODO DI SERVIZIO PERSONALE ATA – PROFILO AA INCARICO A TEMPO DETERMINATO 2017/2018. PERSONALE ATA – PROFILO CS : GIORDANO GRAZIELLA.

Nell' interesse di **GIORDANO Graziella Vasilissa** ([REDACTED]) nata a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], rappresentata e difesa nel presente procedimento dall' Avv. Rosa Cilea ([REDACTED]) come da procura allegata al presente atto e con domicilio eletto presso questo Studio Legale sito in Via Gabriele D' Annunzio N. 20/A - Reggio Calabria, si propone la presente richiesta di conciliazione avente ad oggetto:

- << L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **GIORDANO Graziella Vasilissa** già iscritta nelle graduatorie di terza fascia del personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Livorno di cui al D.M. N. 640/2017 e vevoli per il triennio 2017/2020 (successivamente prorogate al triennio 2018/2021) per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (di seguito AA) con il punteggio pari a 13,70 al conferimento dell' incarico a tempo determinato per detto profilo per l'a.s. 2017/2018, giusta delega conferita al Dirigente Scolastico dell' Istituto d' Istruzione Superiore << Buontalenti – Cappellini – Orlando >> in Livorno, individuata quale scuola polo per la gestione delle operazioni di reclutamento di interesse.
- L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **GIORDANO Graziella Vasilissa** già iscritta nelle graduatorie di terza fascia del personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Livorno di cui al D.M. N. 640/2017 e vevoli per il triennio 2017/2020, successivamente prorogato al triennio 2018/2021, per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (di seguito AA) con il punteggio pari a 13,70 al conferimento dell' incarico a tempo determinato per detto profilo per l'a.s. 2017/2018, ed al riconoscimento di ogni consequenziale effetto giuridico ed economico per ogni beneficio di legge.
- Previa disapplicazione, ove occorra, di ogni diverso ed avverso provvedimento, anche non conosciuto, atteso il silenzio di parte convenuta in ordine alle reiterate istanze di accesso agli atti ex Legge N. 241/1990 di pari oggetto inoltrate, rispettivamente, in data 19 settembre 2019 e 13 novembre 2019 (Doc. All.) >>

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L' odierna ricorrente **GIORDANO Graziella Vasilissa**, è iscritta nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA della provincia di Livorno di cui al D.M. N. 640/2017 vevoli per il triennio 2017/2020 (successivamente prorogate al triennio 2018/2021) e segnatamente per il profilo di Assistente Amministrativo con il punteggio pari a 13,70.

La suddetta lavoratrice ha già svolto detta mansione con reiterati incarichi di supplenza – anche con modalità breve e saltuarie – in sostituzioni dei titolari assenti e con contratto a tempo determinato stipulato per l' intera annualità, come da documentazione versata in atti (Doc. All.)

In data 26.09.2017 risultava destinataria della convocazione Prot. N. 4637 ad impulso dell' Istituto d' Istruzione Superiore << Buontalenti – Cappellini – Orlando >> in Livorno individuato dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito Territoriale per la Provincia di Livorno, quale scuola polo competente alla gestione delle operazioni di reclutamento del personale ATA per l'a.s. 2017/2018. Detta convocazione riguardava la disponibilità all' accettazione della proposta di nomina ai fini degli incarichi a tempo determinato.

L' intestata **GIORDANO G. V.** vi manifestava incondizionata accettazione e conferiva delega scritta al Dirigente Scolastico dell' istituto sopra menzionato come da comunicazione di pari oggetto a mezzo mail del 27.9.2019 (Doc. All.) cui tuttavia non seguiva riscontro alcuno né in relazione all' assunzione a tempo determinato né in relazione alle cause eventuali di diniego.

Dal reiterato silenzio dell' amministrazione discendeva per l' istante l' impossibilità di accedere al contratto a tempo determinato di assistente amministrativo per l' a.s. 2017/2018 che le avrebbe

consentito di maturare i 24 mesi necessari ad accedere alla graduatoria di prima fascia per il medesimo profilo ai fini dell'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato cui avrebbe potuto concorrere per l' a.s. 2019/2020.

Diversamente, a causa dei provvedimenti impugnati, la suddetta istante ebbe a lavorare in qualità di collaboratrice scolastica nel cui ruolo poi fu assunta a far data dal 2 settembre 2019 come da allegato contratto a tempo indeterminato (Doc. All.)

Rimanevano pure inevasi i reiterati tentativi di contattare telefonicamente la scuola di cui trattasi e le richieste di accesso agli atti ex Legge N. 241 del 1990 inoltrate, rispettivamente, in data 19 settembre 2019 e 13 novembre 2019, anche all' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ed all' Ambito Territoriale per la Provincia di Livorno (Doc. All.)

Dai fatti sopra esposti la richiesta di giustizia finalizzata al riconoscimento del diritto dell' istante alla stipulazione del contratto a tempo determinato per l'a.s. 2017/2018 in qualità di assistente amministrativo ai fini della maturazione dei 24 mesi di servizio utili all' iscrizione nella prima fascia delle graduatorie permanenti del personale ATA di medesimo profilo per l' a.s. 2019/2020 e per ogni discendente beneficio ed effetto di legge (incarico a tempo determinato e/o a **tempo indeterminato** in qualità di assistente amministrativo).

Ritenendo pertanto il presente ricorso manifestamente fondato **SI CHIEDE** l' integrale accoglimento delle spiegate conclusioni. Per le seguenti

RAGIONI DI DIRITTO

- 1) IN VIA PRELIMINARE: SUL COMPORTAMENTO OMISSIVO DEL MINISTERO RESISTENTE. SUL PERDURANTE ED ILLEGITTIMO SILENZIO DELL' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LIVORNO, ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE << BUONTALENTI – CAPPELLINI – ORLANDO >>. SULLA VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990, SUL DECORSO DEI TERMINI MASSIMI DEL PROCEDIMENTO E SULL' ILLEGITTIMITA' DEL MANCATO RISCONTRO DI ACCESSO AGLI ATTI.**

E' documentalmente provato il comportamento illegittimo di parte resistente che ha manifestamente violato le prescrizioni di cui alla Legge N. 241/1990 in ordine all' obbligo di trasparenza e di partecipazione del destinatario e/o comunque del portatore di un interesse giuridicamente rilevante al procedimento amministrativo.

E' dato pacifico che la ricorrente abbia inoltrato all' amministrazione di titolarità richiesta di accesso agli atti (ricevuta in data 19 settembre 2019) di cui alla sopra citata legge e, premessi i fatti, finalizzata a <<**conoscere le risultanze relative alle convocazioni per il profilo di assistente amministrativo e nella specie è doveroso sapere sino a che punteggio sono stati attribuiti incarichi a soggetti inseriti nella terza fascia d' istituto** **Ciò al fine di tutelarne gli interessi della richiedente che potrebbero essere stati lesi dalle operazioni descritte** >> (Doc. All.)

E' dato pure incontestato che, decorsi i trenta giorni quale termine massimo del procedimento, l' istante abbia sollecitato il riscontro mediante comunicazione del 13 novembre 2019 (pure ricevuta in pari data da parte datoriale) che rimaneva inesitata.

Tale omissione è fattispecie giuridicamente rilevante in quanto configura lesione delle esigenze di giustizia sostanziale che impongono l' adozione di un provvedimento.

Si è purtroppo costretti a rilevare che, alla data in cui si scrive, i suddetti Uffici hanno palesamente violato le norme di cui all' art. 2 della Legge N. 241/1990 laddove recita: << Art. 2 comma 1: Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un istanza, ovvero debba essere iniziato d' ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l' adozione di un provvedimento espresso. Art. 2 punto 2 nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i procedimenti di cui ai commi 3.4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni >>.

Il comma 2 bis della medesima Legge 241/1990 prevede pure espressamente << **LE CONSEGUENZE PER IL RITARDO DELL' AMMINISTRAZIONE NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO** >> di cui al comma 1 laddove si legge: << **Le pubbliche amministrazioni ed i soggetti di cui all' articolo 1, comma 1 ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell' inosservanza colposa o dolosa del termine di conclusione del procedimento** >> e che – a causa degli atti impugnati – la nominata lavoratrice è stata impedita nella prestazione lavorativa per cui aveva manifestato interesse e volontà e di cui – ad oggi – non conosce le ragioni impeditive.

Risulta pure disatteso l' art. 3 della medesima Legge 241/1990 ove si legge: <<Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l' organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l' autorità cui è possibile ricorrere>>

Ancora recita: << L' omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista >> (Art. 8 comma 4 della Legge N. 241/1990)

E' ancor più censurabile il denunciato comportamento omissivo degli uffici indicati a fronte della mancata esposizione delle ragioni del ritardo in ordine al compimento dell' atto richiesto (Corte Cassazione Sezione VI Sentenza N. 42610/2015).

Nel caso di specie, purtroppo, è immediatamente ravvisabile un comportamento illegittimo di parte datoriale. Dal denunciato silenzio è disceso infatti per la ricorrente il danno ingiusto di non essere convocata ai fini dell' incarico di supplenza per il profilo di assistente amministrativo per l' a.s. 2017/2018 e di non potere conoscere le ragioni del diniego tanto da dover proporre la presente azione giudiziaria finalizzata al riconoscimento del diritto leso.

- 2) **IN VIA SOSTANZIALE: SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALLA NOMINA A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER L' A.S. 2017/2018. SUL DISCENDENTE DIRITTO A MATURARE I BENEFICI GIURIDICI ED ECONOMICI AI FINI DEI 24 MESI DI SERVIZIO PER L' ISCRIZIONE NELLA PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI PARI OGGETTO PER LA CONVOCAZIONE DEGLI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O A TEMPO INDETERMINATO.**

La nominata lavoratrice vanta un Interesse giuridicamente rilevante ai fini della positiva definizione della presente vicenda di causa atteso che, dall' invocata proposta di nomina in qualità di assistente amministrativo per l' a.s. 2017/2018, ne sarebbe disceso il consequenziale diritto – per avere maturato i 24 mesi di servizio in

detto profilo – all' iscrizione nelle graduatorie permanenti di prima fascia da cui è dato attingere per l' assunzione a tempo determinato e/o indeterminato.

Dalle risultanze di questa difesa emerge pure incontestato il diritto della nominata GIORDANO G. V. ad essere individuata avente titolo all' incarico di cui trattasi atteso che, come estrapolato dal sito dell' Istituto d' Istruzione Superiore << Buontalenti – Cappellini – Orlando >> in Livorno, insiste << **VERBALE DELLE OPERAZIONI CONVOCAZIONI PERSONALE ATA 29.9.2017** >> dal quale risulta l' intervenuta l' assunzione di numerosi assistenti amministrativi, segnatamente N.25, con punteggio inferiore a quello dell' odierna richiedente e, segnatamente:

- 1) FAVALE Rosanna con punti 13,50
- 2) LEONE Margherita con punti 13,33
- 3) VICEDOMINI Annalisa con punti 13,20
- 4) TOGNONI Stefano con punti 13,20
- 5) LISCIOTTO Caterina con punti 13,00
- 6) FIORETTI Giovanna con punti 13,00
- 7) PALAZZOLO Linda con punti 12,80
- 8) CAVALIERI Filippo con punti 12,57
- 9) CALVAGNA Paola con punti 12,40
- 10)SERRA Beatrice con punti 12,33
- 11)GHINI Francesca con punti 12,30
- 12)FICHERA Simona con punti 12,20
- 13)SPIRITI Daniela con punti 12,03
- 14)BETTO Francesca con punti 12,00
- 15)PEZZO Giuseppina con punti 12,00
- 16)GIANNONI Tiziana con punti 12,00
- 17)LIGUORI Daniela con punti 11,65
- 18)PISANO Daniele con punti 11,55
- 19)BRILLI Paola con punti 11,20
- 20)MARSILLI Daniela con punti 11,20
- 21)FUSCO Clelia con punti 11,20
- 22)BUTELLI Marco con punti 11,20
- 23)BETTI Francesco con punti 11,00
- 24)SCHILLACI Chiara con punti 11,00
- 25)PIAZZA Valerio, con punti 10,95 (Doc. All.)

Ma non è tutto! Con successivo provvedimento MIUR PROT. AOOUSPLI 0003981 DEL 5.10.2017 l' AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LIVORNO, << **VISTA LA PARTICOLARE DIFFICOLTA' DI ASSICURARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI NELLA PROVINCIA DI LIVORNOVISTE LE MOTIVARE RELAZIONI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO >> DECRETA l' attivazione di N. 6 ulteriori posti nella dotazione organica provinciale del personale amministrativo, tecnico distinti in 2 assistenti amministrativi e 4 collaboratori scolastici.**

In particolare intervenivano per assistenti amministrativi N. 6 disponibilità di sedi per N. 12 ore settimanali di servizio (per ciascuno sede) ove la ricorrente, che aveva richiesto anche spezzoni, avrebbe potuto essere collocata con assunzione a termine (Doc. All.)

E' dunque dato certo che la nominata GIORDANO G. V. sia stata ingiustamente pretermessa nelle operazioni di cui trattasi integrandosi il danno nella mancata acquisizione dei periodi di servizio utili ed idonei all' accesso nella graduatoria superiore ai fini dell' assunzione a tempo indeterminato.

Dai fatti sopra esposti emerge la manifesta fondatezza della pretesa vantata in giudizio a fronte:

- 1) Della fornita prova dell' intervenuta pretermissione della ricorrente dall' assunzione come spettante in sede di convocazione presso l' IIS << Buontalenti – Cappellini – Orlando >> in Livorno >> cui aveva formulato specifica delega;
- 2) Della fornita prova della sussistenza del diritto della ricorrente all' assunzione in qualità di assistente amministrativo per l'a.s. 2017/2018 presso i posti a tale scopo disponibili e della piena valutabilità di tali periodi ai fini giuridici;
- 3) Della fornita prova della sussistenza del diritto sostanziale del ricorrente alla piena valutabilità di tali periodi di servizio ai fini dell' iscrizione nella prima fascia delle graduatorie permanenti del personale ATA – profilo assistente amministrativo della provincia di Livorno e dunque ai fini della utile partecipazione alla predetta procedura di reclutamento per ogni effetto e beneficio di legge;

Per tutte le ragioni sopra esposte, nell' interesse di GIORDANO Graziella Vasilissa, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

SI CHIEDE

Che codesti Uffici, ciascuno per l' ambito di rispettiva competenza, Vogliano procedere ad esperire, nei confronti di GIORDANO G., il tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL 2006/2009 avente ad oggetto, tra le altre ipotesi, il riconoscimento anche ai soli fini giuridici, del titolo di servizio spettante per il profilo di assistente amministrativo relativo all' incarico a tempo determinato per l'a.s. 2017/2018.

Si evidenzia l' urgenza del predetto adempimento a fronte dell' intervenuta apertura delle procedure di reclutamento del personale ATA che abbia maturato 24 mesi di servizio per cui, la nominata dipendente, con detto riconoscimento, potrebbe concorrere utilmente per il profilo di assistente amministrativo e per cui si proporrà relativa domanda con riserva in attesa delle superiori determinazioni.

E' cura di questa difesa rappresentare che, la data di scadenza della summenzionata domanda di partecipazione è prevista, come noto a chi legge, nella giornata del 3 giugno c.a. e che è stata fissata presso il Tribunale di Livorno adito, in funzione di Giudice del Lavoro, l' udienza del 9 luglio 2020 (RGN26/2020) per la definizione della presente vicenda di causa.

Ciò al fine di sollecitare ogni dovuto riconoscimento nei confronti di GIORDANO G. in tempo utile ad evitare ogni ulteriore pregiudizio alla parte che ha ragione.

Si chiede che le comunicazioni riguardanti il presente procedimento vengano trasmesse al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it


Avv. Rosa Cilea